



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, gli articoli 35, 36, 37, 38, 39e 40, sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 11 in materia di trasparenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 279 del 19 novembre 2014, concernente il “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2019, n. 97, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’articolo 5, che interviene sull’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto ministeriale n. 4 del 8 gennaio 2020, con il quale la Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stata nominata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, in cui si prevede che “*I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”, e successive modificazioni;

VISTE le delibere adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 257 del 1° agosto 2018, decreto “*Trasparenza*” del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*” e, in particolare, la parte III, punto 4, in materia di trasparenza;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato con decreto ministeriale n. 24 del 31 gennaio 2020, e, in particolare l’allegato B “*Flussi informativi*”, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/2013;

CONSIDERATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

RITENUTO di dover regolamentare le modalità di trasmissione dei dati e documenti da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché le modalità di esercizio del controllo a campione sui dati ivi pubblicati;

EMANA il seguente

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DI CONTROLLO DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono disciplinati i criteri e le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione denominata “*Amministrazione Trasparente*” del sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato come Ministero, nonché le modalità di esercizio del controllo a campione sulla completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Articolo 2

Referenti

1. Le strutture del Ministero nominano uno o più incaricati dell’attività di richiesta di pubblicazione e della trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale del Ministero.
2. I referenti individuati forniscono tutte le informazioni necessarie ai fini della pubblicazione del materiale sul sito web.

Articolo 3

Modalità di richiesta di pubblicazione

1. La richiesta di pubblicazione si effettua esclusivamente in modalità informatica e deve essere inoltrata tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo “*redazionesito@minambiente.it*”.
2. La richiesta di pubblicazione deve indicare con precisione le modifiche da apportare alla sezione denominata “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale del Ministero, specificando il percorso completo e la posizione <<*Amministrazione Trasparente*>> - <<*Denominazione Sotto-sezione di primo livello*>> - <<*Denominazione Sotto-sezione di secondo livello*>> - <<*Denominazione del singolo obbligo*>> in cui inserire le

informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione, in maniera conforme al dettato normativo, ovvero a quanto illustrato nell'”*Allegato 1) – Elenco degli obblighi di pubblicazione*” alle Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), approvate con la [Delibera n. 1310](#) del 28 dicembre 2016.

3. La richiesta di pubblicazione deve essere trasmessa con un congruo anticipo, e comunque almeno 72 ore prima, rispetto alla scadenza del termine normativamente previsto per l’adempimento, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operativo l’aggiornamento del sito *web* istituzionale da parte dell’Ufficio competente.
4. In caso di richiesta di pubblicazione urgente, tale dicitura di “urgenza” deve essere riportata nell’oggetto e nel corpo del messaggio di posta elettronica inviato, indicando il termine massimo previsto per la pubblicazione. In ogni caso l’Ufficio che richiede la pubblicazione deve effettuare la trasmissione almeno 36 ore prima della scadenza del termine normativamente previsto.
5. L’Ufficio competente all’acquisizione delle richieste di pubblicazione mantiene la tracciatura delle richieste pervenute anche attraverso l’eventuale protocollazione dei messaggi di posta elettronica ricevuti. Le richieste di pubblicazione vengono evase secondo l’ordine di arrivo, salvo la rappresentata urgenza.

Articolo 4

Qualità delle informazioni

1. La richiesta di pubblicazione deve rispettare i requisiti di qualità delle informazioni previsti dall’[articolo 6](#) del d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell’[allegato 2](#) alla delibera n. 50/2013 circa i requisiti di completezza, aggiornamento, formato e dati di tipo aperto, garantendo un livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati che assicuri agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili.
2. La richiesta di pubblicazione contenente riferimenti normativi e atti di carattere normativo e amministrativo generale deve indicare il relativo *link* alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva», così come previsto dall’[articolo 12](#) del d.lgs. n. 33/2013.
3. La richiesta di pubblicazione può contenere, al fine di evitare duplicazioni, un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito istituzionale del Ministero, ovvero alla banca dati detenuta da una pubblica Amministrazione, contenente i relativi dati, informazioni o documenti da pubblicare, così come previsto dall’articolo 9-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Articolo 5

Formato dei dati da utilizzare per la pubblicazione

1. La richiesta di pubblicazione concernente documenti, atti, dati, *file* o tabelle deve essere inoltrata nel rispetto del formato di tipo aperto, nel rispetto di quanto previsto dagli [articoli 7](#) “*Dati aperti e riutilizzo*” e 7-bis “*Riutilizzo dei dati pubblicati*” del d.lgs. 33/2013.
2. I file con estensione .ODT e .RTF sono il formato standard da utilizzare per i documenti di testo, i file con estensione .ODS e .CSV sono il formato standard da utilizzare per i fogli di calcolo, i file con estensione .ODP sono il formato standard da utilizzare per i documenti di presentazione, i file con estensione .7Z sono il formato standard per i file compressi.
3. Il formato .PDF dovrà essere utilizzato esclusivamente nella versione rappresentata dal formato PDF/A, i cui dati sono elaborabili. Non sarà possibile pubblicare file .PDF in formato immagine, realizzati attraverso la scansione digitale di documenti cartacei, non

essendo assicurata la possibilità di elaborare le informazioni così pubblicate. Le Strutture dovranno verificare sui file PDF in formato immagine già presenti sul sito e provvedere, laddove possibile, alla loro sostituzione.

4. Per la firma digitale dovrà, laddove possibile, essere preferita la firma PADES alla firma CADES dal momento che rende immediato l'accesso al file e l'identificazione del firmatario da parte dell'utenza, non richiedendo l'utilizzo di ulteriori applicativi.
5. Dalla messa in funzione del software dedicato, i dati e i documenti relativi ai bandi di gara e contratti dovranno essere pubblicati tempestivamente, anche in formato .XML, con l'utilizzo di tale software.

Articolo 6

Riservatezza dei dati

1. Qualora siano messi a disposizione *on line* atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le Strutture competenti devono pubblicare gli stessi con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza ai sensi della normativa vigente, individuando idonei accorgimenti di oscuramento dei dati personali, volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni, nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679, nel provvedimento del Garante della privacy n. 243 del 15 maggio 2014“[Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati](#)”, e di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.
2. Le Strutture competenti assicurano la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, includendo nella pubblicazione sul sito *web* la dicitura “*L'originale del presente documento è conservato presso l'Ufficio [...]*”.
3. La pubblicazione del *curriculum vitae* sul sito dell'Amministrazione si effettua senza ostensione dei dati personali (indirizzo di residenza, recapiti telefonici personali, indirizzo e-mail personale, altri dati inerenti alla persona). L'interessato, al momento della consegna, può produrre una seconda copia del *curriculum vitae* “ad uso pubblicazione” priva dei dati personali.

Articolo 7

Tempistica della pubblicazione

1. Gli aggiornamenti della sezione denominata “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale del Ministero devono rispettare le tempistiche indicate dalla normativa che definisce l'oggetto degli obblighi di pubblicazione e stabilisce anche la frequenza di pubblicazione e di aggiornamento per ciascuno dei dati soggetti a tale obbligo, così come illustrato nell’[Allegato 1\) – Elenco degli obblighi di pubblicazione](#)” alle Linee guida dell'ANAC approvate con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, contenente la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.
2. I dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, secondo quanto indicato nell’[Allegato B “Flussi informativi”](#) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 del Ministero, contenente i documenti da pubblicare, la sezione dedicata, la relativa tempistica e l'individuazione dettagliata delle Strutture di primo livello e, all'interno di queste, gli Uffici di secondo livello responsabili della trasmissione per la pubblicazione obbligatoria

dei dati, documenti e informazioni, nel rispetto dell'organizzazione di ciascuna struttura del Ministero.

3. I dirigenti responsabili degli uffici del Ministero garantiscono che l'attività di cura dei contenuti pubblicati sia svolta periodicamente e con tempestività e che gli stessi siano mantenuti costantemente aggiornati, provvedendo alla predisposizione delle opportune modifiche, integrazioni o correzioni da apportare secondo le procedure descritte all'articolo 3.
4. Nel caso in cui la normativa non definisca esplicitamente il termine di pubblicazione e di aggiornamento, vige il principio generale dettato dall'[articolo 8](#) del d.lgs. 33/2013, secondo il quale *“i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **tempestivamente** sul sito istituzionale dell'amministrazione”*.
5. Si evidenzia, in particolare, la necessità di garantire l'adeguato allineamento tra le informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” e quelle pubblicate nelle pagine del sito istituzionale di competenza di ciascuna struttura (Dipartimento/Direzione/Uffici di diretta collaborazione).
6. Al fine di dare attuazione al precedente comma 5 e di assicurare la necessaria coerenza in termini di qualità e stato di aggiornamento delle informazioni pubblicate nelle diverse sezioni del sito web, è indispensabile favorire il massimo raccordo tra i referenti di cui all'articolo 2 del presente decreto con i membri del Comitato di redazione nominati con Decreto del Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, prot. n. 668 del 23/07/2020.

Articolo 8 ***Dati ulteriori***

1. In una logica di piena apertura verso l'esterno e di accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1](#), del d.lgs. 33/2013, le strutture dell'Amministrazione individuano e pubblicano i dati ulteriori, oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge, come previsto dall'articolo 7 bis del d.lgs. 33/2013, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto-sezione di secondo livello “Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Ministero.

Articolo 9 ***Controllo a campione sui dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”***

1. A cadenza annuale, l'RPCT del Ministero, avvalendosi della struttura di supporto e della collaborazione dei Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, effettua il controllo a campione sui dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
2. Il controllo è effettuato estraendo il campione di riferimento dalle sottosezioni non oggetto della verifica annuale dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'[articolo 14, comma 4, lett. g\)](#), del d.lgs. n. 150/2009.
3. Il campione è determinato mediante estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di 3 sottosezioni di secondo livello.
4. All'esito del controllo l'RPCT informa le strutture delle eventuali carenze riscontrate assegnando un termine di 15 giorni per apportare i necessari aggiornamenti.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di settore.
2. Il presente Regolamento è trasmesso a tutte le strutture del Ministero, per la diramazione al personale assegnato agli Uffici, e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione di primo livello “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” – sottosezione di secondo livello “Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Ministero.

**Il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza**
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano